



CITTÀ di MARATEA

*Provincia di Potenza
Piazza B. Vitolo 1 - 85046 Maratea (Pz)*

Settore Affari Generali - Servizi alla Persona - Demografici - Personale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 119 DEL 20/10/2026

REGISTRO GENERALE N. 1366 DEL 20/10/2026

OGGETTO:	<i>GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R PER LA BASILICATA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE BASILICATA NN. 0168634,0168637,0168638,0168643, 0168650 del 03.08.2026 e n.ri 172309,172324,172338,172344 del 06.08.2026. INCARICO AL LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</i>
-----------------	---

Il giorno **venti ottobre duemilaventisei** in Maratea.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- con deliberazione consiliare n. 5 del 24.02.2026 è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Maratea 2026/2028;
- con deliberazione consiliare n. 4 del 24.02.2026 è stata approvata la nota di aggiornamento unico di programmazione – DUP semplificato 2026 – 2028 del Comune di Maratea;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2026 è stato approvato il P.E.G. 2026/2028 - parte finanziaria;

Accertata la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n. 16 del 24.06.2026 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore 1 Affari Generali – Servizi alla Persona – Demografici – Personale, con l'attribuzione delle funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale previste dall'art. 109 del TUEL e dal Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 07.08.2026 con la quale si è stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto del Comune di Maratea, a promuovere ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata avverso i provvedimenti nn. 0168634,0168637,0168638,0168643 e 0168650 del 03.08.2026, nonché avverso i provvedimenti prot. nn. 172309,172324, 172334,172338 e 172344 del 06.08.2026, emessi dalla Regione Basilicata – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità – Ufficio Infrastrutture Idriche e Demanio Marittimo;

Visti:

- l'art 13 comma 2 del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

-l'art. 56 comma 1 lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:1.1 in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

Riscontrato che

- la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 16 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;
- la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico, ad avvocati del libero foro, non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

Ritenuto perciò necessario procedere all'incarico di un legale esterno per lo svolgimento dell'incarico de quo;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che è possibile procedere alla stipula del contratto per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.2014;

Considerato che con nota protocollo n.0017504 del 27.08.2026 è stata richiesta la disponibilità all'accettazione dell'incarico all'Avv. Giuseppe Sabella del Foro di Lagonegro;

Acquisita con nota prot.0017738 del 01.09.2026 la disponibilità all'accettazione dell'incarico da parte dell'Avv. Giuseppe Sabella del Foro di Lagonegro, la dichiarazione di inconferibilità degli incarichi, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Giuseppe Sabella, in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al contenzioso di cui all'oggetto;

Dato atto che

-non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelli elencati all'art. 42 del Codice per il personale comunale impegnato nel presente appalto;

-che il legale ha reso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Richiamati i casi individuati dalla determina ANAC n. 4/2011 aggiornata con delibera 585/2023 per i quali è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa gestita dall'ANAC, secondo le indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023, ove l'acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità. Si tratta, in sostanza, di fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici o escluse dall'applicazione dello stesso per le quali non sussistono gli obblighi di comunicazione relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici;

Considerato che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione al D.L. 187/2010;

Rilevato che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG BD633B7EAC acquisito tramite Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC;

Ritenuto

- di incaricare l'avv. Giuseppe Sabella per la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata avverso i provvedimenti nn. 0168634,0168637,0168638,0168643 e 0168650 del 03.08.2026, nonché avverso i provvedimento prot. nn. 172309,172324, 172334,172338 e 172344 del 06.08.2026, emessi dalla Regione Basilicata – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità – Ufficio Infrastrutture Idriche e Demanio Marittimo e di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell'incarico legale conferito al suddetto avvocato;

- di determinare il compenso per le spettanze legali nel rispetto dei minimi tariffari (D.M 55/2014);

- di impegnare la somma di € 11.588,40 così distinta: compenso tabellare € 7.942,05, spese generali 15% (euro 1.191,31) Cassa Avvocati (€ 365,33) Iva 22% (€ 2.089,71) oltre spese borsuali pari a € 650,00 (contributo unificato) a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 1588,50 oneri inclusi per complessivi € 12.238,40 con imputazione al cap. 450 – piano finanziario U.1.03.02.11.000 bilancio 2025-2026- 2027;

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ex art 147 bis Dlgs n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è disposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Visti

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.”*;
- l'art 107 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

ATTESA la propria competenza e dato atto del rispetto dell'art.6bis della legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii. nonché dell'art. 6 – comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

DI DICHIARARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 07.08.2026

- Di dar corso alla formalizzazione del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata avverso i provvedimenti nn. 0168634,0168637,0168638,0168643 e 0168650 del 03.08.2026, nonché avverso i provvedimenti prot. nn. 172309,172324, 172334,172338 e 172344 del 06.08.2026, emessi dalla Regione Basilicata – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità – Ufficio Infrastrutture Idriche e Demanio Marittimo, oltre che avverso ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e di approvare lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico legale conferito al suddetto avvocato

-Incaricare della rappresentanza e difesa delle ragioni del Comune di Maratea, l'avv. Giuseppe Sabella del Foro di Lagonegro conferendogli all’uopo ogni ampia facoltà procuratoria e defensionale, al fine della rappresentanza in giudizio ed extragiudiziale, compresa la sottoscrizione dei relativi atti, comparse e comunque curando tutti i provvedimenti di necessità;

- Determinare il compenso spettante ed inderogabile per la prestazione de qua, in conformità alle tariffe professionali legali calcolato nel rispetto dei minimi tariffari ((D.M 55/2014) per complessivi € 12.238,40 oneri inclusi ed Iva se dovuta;

DI APPROVARE lo schema di disciplinare di affidamento dell’incarico legale conferito al suddetto avvocato che, allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale (all.1);

DI TRASMETTERE all'avv. Giuseppe Sabella copia del presente atto, nonché il disciplinare di affidamento dell’incarico legale, che sarà sottoscritto dal legale per accettazione dell’incarico conferito;

DI DARE ATTO che l’avv. Giuseppe Sabella del quale è noto il curriculum, è libero professionista non legato da rapporti di incompatibilità con il presente incarico;

DI IMPEGNARE la somma di € 11.588,40 oltre € 650,00 a titolo di contributo unificato, per complessivi € 12.238,40 per l’incarico qui conferito come da seguente prospetto:

Capitolo	Missione Programma Macroaggregato	Piano Finanziario (4° Livello piano dei conti)	Esercizio di Esigibilità			
			2026	2027	2028	Succ. vi
450	01.11.1.103	U.1.03.02.11.000	€ 12.238,40	0,00	€0,00	€ 0,00

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.L.gs. n° 267 / 2000, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui

all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.190/2012 e D.L. vo n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del settore.

DI DARE ATTO CHE Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art 2 – comma 9bis della L. n. 241/90 è il Segretario Generale;

-Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online o, in alternativa, entro 120 giorni dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile

Settore Affari Generali - Servizi alla Persona -

Demografici - Personale

Firmata digitalmente

Dott.ssa Filippa Ingala